



Sentenza

n. 48/2025

n. 30767

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Vito **TENORE** Presidente

Pia **MANNI** Giudice- relatore

Laura **DE RENTIIS** Giudice

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **30767** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 11.10.2024 nei confronti di:

STRANGIO Antonio, nato a Melito di Porto Salvo (RG) il 03/03/1994 e residente a Ardore (RC) in Contrada Bamonte / SNC, C.F. STRNTN94C03F112X, non costituito in giudizio.

VISTI gli atti e i documenti tutti del giudizio.

UDITO nell'udienza pubblica del 26.3.2025, con l'assistenza del Segretario Antonio Dell'Unto, il Pubblico Ministero Marcella Tomasi, nessuno presente per il convenuto, data per letta la relazione di causa con il consenso del P.M.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 11.10.2024, ritualmente

notificato e preceduto dalla notifica dell'invito a dedurre, la Procura Regionale ha citato in giudizio Strangio Antonio al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale di € 1.818,53, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Tramite una nota inviata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XIV – Ambito Territoriale di Varese, la Procura veniva informata della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 cpp nei confronti di plurimi soggetti, tra i quali Strangio Antonio, relativamente a procedimenti penali (n. 407/2019 mod. 21 e n. 1778/2021 mod. 21) accesi innanzi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania per la produzione e l'utilizzo di diplomi falsi per l'accesso all'attività lavorativa presso vari istituti scolastici. Le indagini avevano consentito di disvelare l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita ad individuare potenziali acquirenti di falsi diplomi da utilizzare per l'inserimento nelle graduatorie degli Istituti Scolastici e di Circolo o Provinciali ai fini dell'ottenimento di incarichi presso scuole statali. Le indagini riguardavano, in particolare, le attività di falsificazione dei diplomi avvenute presso l'Istituto Passarelli di San Marco di Castellabate che, oltre a rilasciare i falsi titoli di studio, creava anche falsi registri e falsi verbali di commissione d'esame allo scopo di giustificare eventuali richieste di convalida dei titoli.

Strangio Antonio presentava, presso l'Istituto Superiore "*Daniele Marignoni – Marco Polo*" di Milano, domanda per l'inserimento

nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia ATA per il triennio 2017/2019 per la provincia di Milano, dichiarando il possesso del titolo di studio previsto dalla normativa per l'accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico, attestando di aver conseguito la qualifica di operatore dei servizi per la ristorazione - settore cucina presso l'Istituto professionale "Passarelli" di San Marco di Castellabate nell'a.s. 2012/2013 con il punteggio di 100/100.

In tal modo lo Strangio otteneva l'accesso all'impiego pubblico, beneficiando nel corso degli anni dei seguenti contratti:

-contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 17.10.2018 al 19.10.20218 in qualità di personale A.T.A. supplente per 36 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo "Via Palestro" di Abbiategrasso (MI);

-contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo "Via Palestro" di Abbiategrasso (MI) per il periodo dal 26.10.2018 al 31.10.2018 in qualità di personale A.T.A. supplente per 36 ore settimanali;

-contratto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto Comprensivo "A. Negri" di Motta Visconti (MI) per il periodo dal 08.11.2018 al 08.11.2018 in qualità di personale A.T.A. supplente per 36 ore settimanali;

-contratto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto Comprensivo "A. Negri" di Motta Visconti (MI) per il periodo dal 14.11.2018 al 14.11.2018 in qualità di personale A.T.A.

	supplente per 36 ore settimanali;	
	-contratto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto	
	Comprensivo "A. Negri" di Motta Visconti (MI) per il periodo dal	
	16.11.2018 al 16.11.2018 in qualità di personale A.T.A.	
	supplente per 36 ore settimanali;	
	-contratto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto	
	Comprensivo "A. Negri" di Motta Visconti (MI) per il periodo dal	
	19.11.2018 al 21.11.2018 in qualità di personale A.T.A.	
	supplente per 36 ore settimanali;	
	-contratto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto	
	Comprensivo "A. Negri" di Motta Visconti (MI) per il periodo dal	
	28.11.2018 al 29.11.2018 in qualità di personale A.T.A.	
	supplente per 36 ore settimanali;	
	-contratto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto	
	Comprensivo "Da Vinci" di Cesano Boscone (MI) per il periodo dal	
	05.12.2018 al 30.06.2019 in qualità di personale A.T.A.	
	supplente per 18 ore.	
	Quest'ultimo contratto veniva risolto anticipatamente in data	
	14.1.2019. Infatti, con decreto del 11.01.2019, l'Istituto	
	comprensivo statale Via Palestro di Abbiategrasso aveva disposto	
	il depennamento dell'odierno convenuto dalle graduatorie di	
	istituto 3^Fascia personale ATA per il triennio 2017/2019 in	
	quanto dai controlli eseguiti era risultato che lo Strangio aveva	
	dichiarato falsamente di essere in possesso del diploma di	
	maturità tecnica indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing	
	4	

che avrebbe conseguito, a suo dire, nell'a.s. 2015-2016 presso l'Istituto Paritario Michelangelo di Scordia (CT) con votazione 98/100.

Strangio Antonio veniva, infatti, poi condannato con sentenza del Tribunale di Pavia n. 847/2022, irrevocabile dal 24.10.2022, per i seguenti reati:

a) di cui all'art. 483 del c.p. in relazione all'art. 76 DPR 445/2000 perché attestava nella domanda di domande di inserimento in graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017-2019 per il personale ATA presentata il 30/10/2017 al Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore "Danile Marinoni" di Milano, di avere conseguito il diploma di scuola media superiore nell'anno 2015/2016 presso l'Istituto Scolastico Parificato "Michelangelo" di Scordia...

b) di cui all'art. 61 n.2; 476; 482 del c.p. perché, al fine di commettere il reato di cui al capo precedente, formava falsamente il diploma di scuola media superiore ivi meglio indicato facendone uso, ovvero allegandolo all'istanza di cui al capo a).".

Dalle indagini penali risultava che il convenuto non aveva nemmeno conseguito il diploma di qualifica professionale asseritamente conseguito presso l'Istituto Passarelli.

Strangio Antonio veniva, quindi, rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 476, co.2 e 640 co. 2, n. 1, c.p..

La Procura ha, quindi, notificato allo Strangio l'invito a dedurre contestando l'illecita percezione delle retribuzioni.

	Il presunto responsabile non ha presentato le controdeduzioni e non ha chiesto l'audizione personale.	
	La Procura ha, quindi, depositato l'atto di citazione.	
	Richiamata la normativa in tema di formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA, il PM ha sostenuto che nella specie sono sussistenti tutti i presupposti della responsabilità amministrativa. La condotta dolosa del convenuto, volta ad ottenere contratti di pubblico impiego, tramite la falsa dichiarazione di essere in possesso di un titolo di studio mai conseguito, ha causato un danno all'Amministrazione consistente nell'erogazione di emolumenti indebiti per l'importo di € 1.818,53.	
	All'udienza del 26.3.2024 il P.M. ha insistito nella domanda e la causa è stata trattenuta a sentenza.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1.Preliminarmente deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 93 CGC, la contumacia del convenuto Strangio Antonio il quale, pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto di citazione in data 17.12.2024, tramite consegna a mani da parte dei Carabinieri della Legione Calabria ai sensi dell'art. 42 CGC, non si è costituito in giudizio.	
	2. In assenza di questioni preliminari può essere esaminato direttamente il merito del giudizio.	
	La condotta illecita è pienamente provata.	
	6	

Dalla documentazione prodotta risulta che i Carabinieri hanno accertato l'esistenza di un'organizzazione criminale operante tra il Cilento, gli Alburni e l'area a nord di Salerno con il fine ultimo di intercettare potenziali acquirenti di falsi diplomi di grado preparatorio triennale di maturità magistrale e di specializzazione polivalente abilitanti all'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie e di diplomi di qualifica professionale triennale ai quali era normativamente attribuito, rispetto ad altri titoli di studio anche quinquennali, un alto punteggio utile a scalare le graduatorie del personale ATA nell'ambito scolastico. Le indagini hanno dato origine al p.p. 409/2019 che vede come imputato, rinviato a giudizio per il reato di truffa ai danni dello stato (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.c.), anche l'odierno convenuto, individuato tra gli "acquirenti" dei falsi diplomi.

Lo Strangio, infatti, come esposto dalla Procura, aveva presentato presso l'Istituto Superiore "*Daniele Marignoni – Marco Polo*" di Milano, domanda per l'inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia ATA per il triennio 2017/2019 per la provincia di Milano autocertificando di aver conseguito, al termine dell'anno scolastico 2012-2013, presso l'Istituto Fondazione Passarelli di San Marco di Castellabate, la qualifica di operatore dei servizi per la ristorazione - settore cucina con il punteggio di 100/100.

Le indagini condotte dai Carabinieri, tuttavia, hanno svelato che

tale diploma è falso in quanto:

- la pergamena n. 109553*2012, attestante il titolo, non poteva essere stata rilasciata dall'Istituto Professionale Passarelli di San Marco di Castellabate, in quanto le pergamene nello stock dal n. 109516*2012 al 109561*2012 erano state assegnate dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno ad altro istituto scolastico, nello specifico all'Istituto Statale "Fortunato" di Angri;

-Strangio Antonio non risultava nell'elenco nominativo dei qualificati per i quali, al termine dell'a.s. 2012/2013, l'Istituto Passarelli aveva richiesto all'Ufficio Scolastico di Salerno i diplomi di qualifica;

-presso l'Istituto Professionale Passarelli, la sessione straordinaria di esame 2012/2013, nel corso della quale il convenuto avrebbe conseguito il diploma, non si era mai tenuta e la totalità dei membri della commissione indicata nei registri degli esami, ha escluso di avervi mai partecipato, disconoscendo come propria la firma/sigla apposta sui verbali in corrispondenza del proprio nominativo;

- il prof. Lucibello, già coordinatore didattico presso l'Istituto Passarelli dal 01.09.2012 a luglio 2013, ha affermato che era inverosimile che la sessione di esami si fosse svolta dal 24 al 27 agosto 2013 in quanto il 24 agosto 2013 era un sabato e di conseguenza il 25 domenica e ha disconosciuto le firme apposte in corrispondenza del suo nominativo in calce agli elenchi dei candidati ammessi a sostenere gli esami di qualifica nella

sessione speciale di agosto 2013 e in calce ai correlati elenchi riportanti per ciascun candidato gli esiti delle prove d'esame.

Tali elementi acquisiti tramite le indagini svolte in sede penale costituiscono piena prova, secondo il Collegio, dei fatti addebitati al convenuto. Innanzitutto, è incontestabile il dato documentale costituito dall'impossibilità per l'Istituto Passarelli di rilasciare una pergamena il cui numero appartiene ad uno stock consegnato ad altro Istituto scolastico. Pienamente attendibili sono poi le dichiarazioni dei docenti e del coordinatore didattico, non coinvolti nel procedimento penale, in relazione al mancato svolgimento della sessione d'esame.

L'elemento soggettivo è il dolo, avendo lo Strangio autodichiarato di essere in possesso di un diploma mai conseguito, con coscienza e volontà di ingannare l'amministrazione scolastica per ottenere un vantaggio ingiusto.

3. Sulle conseguenze dell'illecito in punto danno, questa Sezione si è recentemente pronunciata rimeditando, per talune fattispecie, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nell'ipotesi di accesso a posti di impiego pubblico conseguito mediante la falsa attestazione del possesso del titolo di studio richiesto, si versa in una fattispecie di illiceità della causa che, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, c.c., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro, stante il contrasto con norme fondamentali dell'ordinamento. Sulla base di tale orientamento, la prestazione lavorativa resa in

assenza del titolo prescritto e dichiarato non arreca all'ente pubblico alcuna utilità ex art.1, co. 1-bis, n.20/1994 e determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte. Questa Sezione, in fattispecie analoga alla presente, con ampia e condivisibile motivazione cui si rimanda ai sensi dell'art. 17, comma 1, disp. att. CGC, con riferimento a prestazioni routinarie e basiche (collaboratore scolastico) per l'accesso alle quali sia stato utilizzato un titolo falso da parte di lavoratore comunque in possesso di un titolo di studio, ha affermato che: *“ferma restando la valenza penale, disciplinare e civile ...della condotta mendace dello Z...sotto il diverso profilo amministrativo-contabile, l'aver conseguito un titolo idoneo comunque alle mansioni minimali proficuamente svolte presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, rendono ben considerabili come “vantaggio” reso alla PA ed alla comunità amministrata ex art.1, co. 1-bis, n.20/1994 le mansioni svolte dal convenuto e rendono quindi leciti ex art.2126 c.c. e non forieri di danno erariale gli esborsi stipendiali a favore dello Z...”* (sez. Lombardia, 27.5.2024 n. 97; 24.6.2024 n. 124). Pertanto, secondo la sentenza, nelle fattispecie di prestazioni routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione e che sono comunque svolte da soggetto in possesso del titolo prescritto, l'unico soggetto danneggiato è il terzo aspirante all'incarico scavalcato in graduatoria da colui che si avvale di un

titolo falso. La PA, viceversa, non subisce danno, in quanto ha fruito di una prestazione, di minimale complessità e, quindi, fungibile. Le semplici mansioni di collaboratore scolastico, infatti, possono essere svolte adeguatamente sia con un diploma ottenuto con un punteggio modesto, sia con un diploma ottenuto il massimo dei voti, l'unica differenza essendo costituita dal fatto che con il diploma con punteggio inferiore il lavoratore probabilmente non avrebbe ottenuto il posto.

Con successiva pronuncia (sez. Lombardia, 29.10.2024 n. 175), ribadendo e ulteriormente approfondendo il concetto, la Sezione ha ritenuto che debbano essere distinte tre ipotesi, con diverse conseguenze circa la sussistenza del danno e la sorte della domanda di restituzione delle retribuzioni:

a) prestazioni non routinarie che richiedono titoli di elevata specializzazione non posseduti, ipotesi nella quale, sulla base del tradizionale indirizzo di questa Corte ostativo al riconoscimento di una *utilitas* fruita dalla PA, consegue l'obbligo di restituzione integrale al datore delle retribuzioni erogate;

b) prestazioni routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione svolte da soggetto in possesso del titolo prescritto ma con votazione inferiore a quella indicata nel titolo falso. In tale ipotesi la PA non subisce danno, avendo fruito di una prestazione di minimale complessità da parte di soggetto titolato, non dissimile da quella che avrebbe ottenuto da soggetto munito di un titolo più elevato, con conseguente rigetto della

domanda di restituzione delle retribuzioni;

c) prestazioni routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione svolte da soggetto non in possesso del titolo prescritto e autore di mera produzione di titolo falso. In tale caso, la PA fruisce di un vantaggio *ex art.1, co.1-bis, l. n.20 del 1994* non integrale, ma in una quota percentuale della prestazione resa, con conseguente riduzione del danno.

Nell'esaminare la presente fattispecie alla luce di tali principi, occorre precisare, innanzitutto, che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee, il dirigente scolastico attinge dalle graduatorie di circolo e di istituto di cd. terza fascia, redatte a seguito di indizione di concorso con apposito decreto ministeriale. La normativa, illustrata in atto di citazione e che qui si richiama, indica i requisiti di ammissione che gli aspiranti devono possedere, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e i titoli di studio per l'accesso. Per il profilo professionale di collaboratore scolastico è richiesto il diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale (D.M. del 13.12.2000 n. 430; D.M. n. 640/2017 come modificato dal D.M. n. 947/2017).

Nel caso di specie, il convenuto non solo non era in possesso del titolo di operatore dei servizi per la ristorazione - settore cucina vantato per l'inserimento nelle graduatorie presso l'Istituto

Superiore “*Daniele Marignoni – Marco Polo*” di Milano, ma nemmeno di altro titolo di studio tra quelli richiesti, in quanto anche il diploma di maturità tecnica indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing che aveva falsamente attestato di avere conseguito nell’anno 2015/2016 presso l’Istituto Scolastico Parificato “Michelangelo” di Scordia, era falso tanto che è stato condannato con sentenza irrevocabile del Tribunale di Pavia per reati di falso. Il convenuto, quindi, era privo di alcun titolo di studio idoneo ad esercitare le mansioni di collaboratore scolastico.

Le prestazioni del personale ATA consistono nell’accoglienza e sorveglianza degli alunni; pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; assistenza degli alunni durante il pasto nelle mense scolastiche; custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale (CCNL 24.7.2003). Si tratta, quindi, di prestazioni elementari, manuali, che non presuppongono il possesso di particolari specializzazioni o titoli di studio.

Il Collegio, pertanto, ritiene, in applicazione dei principi di cui sopra, che il danno causato dal convenuto sia pari al 50% dei compensi netti percepiti pari a € 909,27.

Il convenuto deve, quindi, essere condannato a corrispondere al

Ministero dell'Istruzione e del Merito il predetto importo, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda:

CONDANNA Strangio Antonio al pagamento in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito della somma di € 909,27, già rivalutata, oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza al saldo.

Pone a carico del convenuto le spese di giudizio che si liquidano in € 139,97 (euro centotrentanove/97).

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26.3.2025.

Il Giudice estensore

Il Presidente

(Pia Manni)

(Vito Tenore)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 31/03/2025

Il Direttore di Segreteria

(dott. Federica Dainotti)

f.to digitalmente